VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 2 ottobre 2013 presso la sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si sono incontrati:

- La società SLAM Spa (qui di seguito altresì denominata la "Società"), rappresentata dai sigg. ri Giuseppe CASALINI e Barbara ZERBINO
- La FILCAMS CGIL Nazionale, rappresentata da Sandro PAGARIA | SABINA BIGAZZ
- La FISASCAT CISL Nazionale, rappresentata da Dario CAMPEOTTO | ALFREDO MAGNIFICO
- LA UILTUCS NAZIONALE, RAPPRESENTATA DA ANTONIO VARGIU

Con la presenza delle RSA (tutti nel seguito altresì denominati "Parti");

PREMESSO

a) Che la Società con lettera del 9 agosto 2013 indirizzata alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali sopra elencate al Ministero del Lavoro e alle RSA, ha comunicato la situazione aziendale che ha resto improcrastinabile la decisione di ridurre il personale:

b) Che con la predetta comunicazione la Società ha dato formale avvio alla procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per il licenziamento di n. 29 unità lavorative;

c) Che le Organizzazioni Sindacali hanno avanzato richiesta di incontro ai sensi della normativa suddetta;

d) Che, a seguito della suindicata richiesta, le parti si sono incontrate il giorno 17 settembre 2013, ed in data odierna presso il Ministero del Lavoro, al fine di analizzare ed esporre le cause e le motivazioni che hanno dato origine alla decisione della Società di riduzione di personale;

e) Che la Società ha ribadito le motivazioni come quanto già indicato nella lettera di apertura della procedura, che si intende qui integralmente richiamata ad ogni effetto di legge e di contratto, e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale e come illustrato nell'incontro del 17 settembre 2013;

f) Che nel corso del confronto, le OO. SS. hanno richiesto di attivare tutti gli strumenti previsti dalla vigente normativa atti a fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale per il personale in forza ed agevolarne la rioccupazione anche parziale;

g) Che tra le Parti sono state esaminate tutte le possibilità di utilizzo degli ammortizzatori sociali utili a garantire la massima occupazione e a gestire al meglio le posizioni lavorative in esubero, tra le quali l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi, oltre a ricercare soluzioni alternative al licenziamento;

h) Che le Parti, pertanto, verificata ogni opportunità offerta dalla vigente normativa, ritengono sussistere tutti i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 18 dicembre 2002, n. 31826, affinchè la Società formuli istanza per richiedere l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi;

i) Che le Parti considerano il ricorso alla CIGS quale strumento necessario al fine di limitare ulteriormente l'impatto sociale di detta riduzione di personale e agevolando la ricollocazione del personale,

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

A seguito di un approfondito esame di ogni specifico aspetto, valutata concordemente la necessità di fare ricorso allo strumento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi, unitamente alla mobilità ex legge n. 223/91;

LE PARTI

Costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente accordo,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

A) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER CRISI

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro presso Il Ministero del Lavoro e delle Politiche, istanza al fine dell'accesso al trattamento di CIGS per crisi con cessazione parziale dell'attività.
2. La sospensione in CIGS per 12 mesi fino ad un massimo di n. 22 dipendenti a decorrere dal 3 ottobre 2013 a zero ore lavorative nei punti vendita:

 CASTELGUELFO (BO) n. 5 lavoratori

 CASTELROMANO (RM) n. 5 lavoratori

 NOVENTA DI PIAVE (VE) n. 1 lavoratore

VALMONTONE (RM) n. 4 lavoratori

VICOLUNGO (NO) n. 5 lavoratori

CITTA' SANT'ANGELO (PE) n. 2 lavoratori

3. La Società si impegna a fare istanza di CIG IN DEROGA per i 5 Lavoratori con qualifica di apprendisti dislocati nei punti vendita di NOVENTA del PIAVE, VALMONTONE e Città SANT'ANGELO.

4. La Società chiederà il pagamento diretto del trattamento di CIGS per i dipendenti. Le parti concordano che la sospensione in CIGS del personale come sopra indicato non prevede la rotazione del personale in forza, presso le filiali coinvolte.

B) MOBILITA'

1. La Società potrà risolvere il rapporto di lavoro a far data dalla sottoscrizione del presente accordo fino al 2 ottobre 2014 nei confronti di massimo n. 22 dipendenti che manifesteranno la loro non opposizione al licenziamento, quale unico criterio sostitutivo di quelli previsti ai sensi dell'art. 5 legge n. 223/91;
2. La riduzione degli esuberi rispetto a quelli dichiarati nella lettera di apertura della società si riferiscono alle seguenti unità lavorative:

 CASTELGUELFO (BO) n. 5 lavoratori

 CASTELROMANO (RM) n. 5 lavoratori

 NOVENTA DI PIAVE (VE) n. 1 lavoratore

 VALMONTONE (RM) n. 4 lavoratori

 VICOLUNGO (NO) n. 5 lavoratori

 CITTA' SANT'ANGELO (PE) n. 2 lavoratori

3. La Società potrà risolvere i rapporti di lavoro di cui ai punti precedenti, in applicazione ed attuazione della procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della legge 223/91 definita con il presente accordo, alle date indicate nelle singole lettere di licenziamento, e comunque entro la data del 2 ottobre 2014 – termine fissato ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge n. 236/93 in deroga a quanto previsto dall'art. 24, comma 1, legge n. 223/91.
4. Allo scopo di attenuare le conseguenze sul piano sociale, per i lavoratori come individuati ai precedenti punti che manifesteranno la propria non opposizione alla messa in mobilità, la Società si impegna ad erogare un importo a titolo di incentivo all'esodo nella seguente misura:

a) tre mensilità dell'importo lordo della CIGS fissato dalla legge;

b) una somma pari all'indennità sostitutiva di preavviso spettante a ciascun Lavoratore. Tale somma sarà comunque calcolata ad un minimo di 30 giorni.

c) una somma pari al 3% sul venduto al netto dell'IVA calcolato sulle vendite effettuate nei tre mesi precedenti la chiusura della filiale di riferimento o dalla cessazione del rapporto di lavoro. Tale somma verrà erogata in pro quota per ogni lavoratore impiegato nella filiale e riproporzionato in base all'orario svolto

d) Il tutto a fronte della sottoscrizione di specifico verbale sindacale e del recesso dal rapporto di lavoro e di transazione generale novativa con contestuale rinuncia di ogni e qualsiasi azione, richiesto e/o pretesa verso l'azienda inerente o connessa con il rapporto di lavoro e la sua cessazione ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. e 2113 c.c..

e) IL PRESENTE ACCORDO SI APPLICHERÀ ANCHE AI LAVORATORI CON QUALIFICA DI APPRENDISTA

Quanto previsto dal presente accordo relativamente al punto B)1 è subordinata alla concessione ed utilizzo della CIGS per il periodo sopra richiamato nei termini e con le modalità sopra indicate in particolare punto A) 5;

Letto, confermato e sottoscritto

SLAM Spa

RSA

OO. SSLL